

# Personale, incentivi tecnici fuori dalla spesa

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono fuori dai limiti alla spesa del personale imposti dalla riforma Madia. La Corte dei conti, sezione autonomie, col parere 26 aprile 2018, n. 6, pone definitivamente la parola fine su una questione che si trascinava da tempo, aperta per la verità dalla medesima sezione autonomie con la delibera 7/2017, nella quale venne affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2, del dlgs 50/2016 fossero da includere nel tetto dei trattamenti accessori. Tale interpretazione ha creato non pochi disagi operativi, perché imponeva di erodere i fondi della contrattazione decentrata, improvvisamente chiamati a finanziare gli incentivi ai tecnici, nel precedente regime normativo considerati fuori dai limiti alla spesa del personale. Per risolvere questi problemi, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1, comma 526, della legge 205/2017: tale disposizione specifica, come ricorda la sezione autonomie, «che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture». Infatti, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 del codice dei contratti, introdotto dalla legge 205/2017 dispone che «gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture». L'intento della norma appariva piuttosto chiaro: la formulazione della norma è apparsa a molti non del tutto chiara. Così, molti enti non hanno comunque escluso i finanziamenti per gli incentivi tecnici dalla spesa del personale, mentre tra le stesse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si è aperto un contrasto interpretativo, risolto ora dalla delibera della sezione autonomie. Il parere di alto che la norma contiene, nella legge:

**Italia Oggi** **ENTI LOCALI** **15** **15**  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il *dlpm* che recepisce l'intesa tra governo e sindaci

## Comuni, subito 2/3 dei fondi

### In arrivo entro maggio la prima tranche dei 6,2 mld

**DI MATTEO BARBERO**

Così il riparto delle risorse			
	Fondo 2018	Fondo 2017	Differenza
Roma	176.821.096,87	182.801.850,20	6.180.853,33
Milano	11.001.252,88	11.034.422,84	-33.139,96
Napoli	328.307.356,17	342.237.063,27	-13.929.707,10
Torino	177.949.331,61	178.964.549,65	-1.015.218,04
Genova	131.949.555,88	133.807.449,52	-1.857.893,64
Bologna	51.183.426,05	47.441.311,85	3.742.114,20
Firenze	60.200.571,15	60.688.112,16	-487.541,01
Bari	43.720.590,98	45.118.070,78	-1.397.479,80
Venezia	29.799.907,28	29.612.104,94	187.802,34
Palermo	133.813.419,10	133.721.716,63	91.702,47
Cagliari	17.699.915,30	17.678.761,13	21.154,17

Un quadro molto variegato. La maggior parte dei comuni ha un bilancio negativo, ma non sono quelli che perdono rispetto al 2017: oltre alla Capitale, è il caso di Milano e di Torino. Napoli libera la città più penalizzata dall'ipotesi di partenza: vede ridursi del 4 per cento le risorse rispetto al precedente regime, ma non Genova, Firenze e Bari, mentre Bologna e Palermo, in quanto prospettive, non sono aggiornate. Come detto, i soldi arriveranno nelle casse comunali per due terzi entro maggio, mentre il resto dovrebbe essere erogato in autunno. Il fondo è diviso in due parti: 2/3 per il 2018 e 1/3 per il 2019. La spesa è destinata ai «limiti della disponibilità di cassa» del patrimonio capitale del bilancio stabile.

**DI MATTEO BARBERO**

Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 del codice dei contratti, introdotto dalla legge 205/2017 dispone che «gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture». L'intento della norma appariva piuttosto chiaro: la formulazione della norma è apparsa a molti non del tutto chiara. Così, molti enti non hanno comunque escluso i finanziamenti per gli incentivi tecnici dalla spesa del personale, mentre tra le stesse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si è aperto un contrasto interpretativo, risolto ora dalla delibera della sezione autonomie. Il parere di alto che la norma contiene, nella legge:

«gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture».

**Laigi Oliveri**

### Personale, incentivi tecnici fuori dalla spesa

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono fuori dai limiti alla spesa del personale imposti dalla riforma Madia. La Corte dei conti, sezione autonomie, col parere 26 aprile 2018, n. 6, pone definitivamente la parola fine su una questione che si trascinava da tempo, aperta per la verità dalla medesima sezione autonomie con la delibera 7/2017, nella quale venne affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2, del dlgs 50/2016 fossero da includere nel tetto dei trattamenti accessori. Tale interpretazione ha creato non pochi disagi operativi, perché imponeva di erodere i fondi della contrattazione decentrata, improvvisamente chiamati a finanziare gli incentivi ai tecnici, nel precedente regime normativo considerati fuori dai limiti alla spesa del personale. Per risolvere questi problemi, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1, comma 526, della legge 205/2017: tale disposizione specifica, come ricorda la sezione autonomie, «che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture». Infatti, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 del codice dei contratti, introdotto dalla legge 205/2017 dispone che «gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture». L'intento della norma appariva piuttosto chiaro: la formulazione della norma è apparsa a molti non del tutto chiara. Così, molti enti non hanno comunque escluso i finanziamenti per gli incentivi tecnici dalla spesa del personale, mentre tra le stesse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si è aperto un contrasto interpretativo, risolto ora dalla delibera della sezione autonomie. Il parere di alto che la norma contiene, nella legge:

### L'impatto contabile dei contributi

## Sicurezza, fondi a bilancio

Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 del codice dei contratti, introdotto dalla legge 205/2017 dispone che «gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture». L'intento della norma appariva piuttosto chiaro: la formulazione della norma è apparsa a molti non del tutto chiara. Così, molti enti non hanno comunque escluso i finanziamenti per gli incentivi tecnici dalla spesa del personale, mentre tra le stesse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si è aperto un contrasto interpretativo, risolto ora dalla delibera della sezione autonomie. Il parere di alto che la norma contiene, nella legge:

spesa per il trattamento accessorio», poiché il legislatore ha voluto «chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio, ma fanno capo al capitolo di spesa dell' appalto». L' esclusione degli incentivi ai tecnici dal tetto alla spesa del personale, inoltre, si giustifica considerando i due vincoli alla loro erogazione: uno di carattere generale (il tetto massimo al 2% dell' importo posto a base di gara) e l' altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente)». Dunque, gli incentivi non sono da includere nella spesa del personale sia perché afferiscono «al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», sia perché «non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell' ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni ("tecniche")».

*LUIGI OLIVERI*